



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con il quale sono stati istituiti i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, che promuovono lo sviluppo della formazione professionale continua in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori;

CONSIDERATO che i detti Fondi sono *ex lege* direttamente responsabili dello stato di realizzazione delle azioni formative e provvedono direttamente al controllo ordinario sulle attività formative - in conformità alla normativa vigente, agli atti amministrativi, alle circolari ed ai regolamenti emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ora Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

CONSIDERATO infatti che a far data dal 1 gennaio 2017 quest'ultima è subentrata, in virtù della legge n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DG PASLF), in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nelle funzioni di vigilanza e controllo in relazione ai Fondi interprofessionali predetti, nonché in relazione ai Fondi bilaterali costituiti ai sensi della Legge del 4 novembre 2010 n. 183, comma 4, art. 48;

CONSIDERATO che per l'assolvimento dei compiti di vigilanza di cui sopra, l'ANPAL ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato un adeguato supporto di natura tecnica, specificamente mirato al raggiungimento degli obiettivi di regolarità, efficienza ed efficacia gestionale;

VISTO il contratto stipulato in data 30 ottobre 2017 (approvato con DD. prot. 327 del 31 ottobre 2017), con il quale la scrivente Agenzia ha affidato al RTI composto da Consedin s.p.a. (mandataria) e PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. (a cui è di recente subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l., in virtù di atto di scissione del 19.12.2019 a rogito Notaio Zabban in Milano, n. 72888 di Repertorio e nm 14488 di Raccolta) il servizio di assistenza tecnica e supporto all'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 esercitate dall'ANPAL, giusta l'esito di procedura di gara indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. n. S/200 del 15/10/2016, CIG 6825587C91;

CONSIDERATO che detto contratto è previsto pervenire a scadenza in data 8 ottobre 2020, giusta le previsioni del contratto detto;

CONSIDERATO che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL anche oltre il termine detto, in considerazione delle dinamiche fortemente evolutive e della accresciuta articolazione e criticità registrate dai processi e sistemi di riferimento (anche alla luce della corrente situazione pandemica e dei riflessi di carattere sociale ed occupazionale strettamente conseguenti), comunque in piena continuità con il progetto di base originariamente approvato;

CONSIDERATA l'apposita riserva formulata negli atti di gara da cui deriva il contratto suindicato (punto II.2.1 del bando, paragrafo 3 del disciplinare, paragrafo 9 del capitolato ed art. 3 del contratto) in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di

servizi analoghi a quelli oggetto del contratto detto, per un importo non superiore a quello di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA la richiesta inoltrata via PEC da ANPAL al RTI titolare del contratto suddetto con nota del 22 settembre 2020, avente ad oggetto la presentazione di proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello prestato in virtù del contratto in corso, ai sensi delle disposizioni su richiamate, secondo linee tipologicamente e funzionalmente corrispondenti alle linee di servizio oggetto del contratto base ed in conformità al progetto originario;

VISTA la proposta tecnico-economica definita dal suddetto RTI e da quest'ultimo trasmessa ad ANPAL con nota inviata via PEC in data 15 ottobre 2020 e ritenuta tale proposta (anche alla luce della conferma trasmessa dal Dirigente della competente Divisione IV di ANPAL) rispondente al fabbisogno dell'Agenzia, compreso il profilo della composizione specifica del gruppo di lavoro dedicato;

CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento di acquisto CONSIP avente ad oggetto il servizio di supporto fornito nell'ambito del rapporto sopra detto;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni normative, tecniche, economiche e fattuali necessarie per poter procedere all'affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore, ai sensi del cit. art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (servizi analoghi, conformi al progetto di base originario, in ripetizione di servizi già svolti in virtù di contratto stipulato, a seguito di pubblica gara, nel triennio precedente, giusta apposita riserva nei relativi atti di gara);

DATO CONTO ad ogni buon fine che, al momento della indizione della procedura di gara da cui deriva il contratto originario, la stazione appaltante non era nelle condizioni di poter utilmente stabilire, per quest'ultimo, una durata o una consistenza maggiore di quella in effetti stabilita, non potendo avere contezza della consistenza e delle caratteristiche concrete delle esigenze a cui avrebbe dovuto far fronte successivamente al primo periodo di esecuzione del contratto, tenuto conto del già sopra segnalato carattere dinamico ed interconnesso dei sistemi e processi gestionali di riferimento;

CONSIDERATO pertanto che l'esigenza di nuovo supporto, a seguito del primo periodo triennale, si è compiutamente definita e concretizzata successivamente al primo affidamento, la cui durata e consistenza specifica sono state inizialmente definite secondo giustificate ragioni di prudenza e buona amministrazione;

RITENUTA dunque la ricorrenza di tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla normativa di specie, anche valutati alla luce delle posizioni espresse dalle Autorità di settore;

CONSIDERATA come detto e l'adeguatezza e convenienza della proposta tecnico-economica presentata dal RTI con Impresa mandataria Consedin s.p.a., sub allegato 1 unita alla presente determina;

VISTO e ritenuto altresì adeguato il relativo schema di contratto di affidamento predisposto dagli Uffici, sub allegato 2 unito al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ad ogni buon fine e nell'ipotesi in cui ciò possa occorrere, il presente provvedimento può valere anche come autorizzazione ad acquisto autonomo, ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015 (pure nella sopra segnalata assenza di strumenti Consip operativi aventi ad oggetto servizi assimilabili a quelli di cui trattasi);

CONSIDERATA la disponibilità di risorse utili e pertinenti per il finanziamento della sopra descritta operazione (pari, IVA inclusa, ad € 1.257.527,20) a carico del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, capitolo di bilancio Anpal U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" confermata con mail della Divisione 1 del 16/10/2020;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la scrivente Agenzia, previe le verifiche e gli adempimenti di legge, provvederà, nei modi prescritti ed in conformità allo schema di contratto sub allegato 2 unito al presente provvedimento, a stipulare con il RTI formato da Consedin s.p.a. (mandataria) e PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l. (subentrata nella posizione di PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., in virtù di atto di scissione individuato in premessa) contratto avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi già svolti in esecuzione del contratto stipulato in data 30 ottobre 2017, CIG 6825587C91, in premessa meglio individuato, secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente provvedimento, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad € 1.030.760,00 oltre IVA come per legge.

Responsabile Unico del Procedimento è nominata la Dr.ssa Antonella De Biase.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene nominata la Dr.ssa Virginia Sarni.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo, IVA inclusa, ad € 1.257.527,20, verrà posta a carico del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, capitolo di bilancio Anpal U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche".

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)